



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Stabilimento di Ferrara
basellpoliolefineitalia@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA PRESENTATA DALLA BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. DI FERRARA –
PROCEDIMENTO ID 121/9926.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 22/10/2019, prot. n. 1831/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 per *riclassificazione come sottoprodotti di alcuni scarti di produzione.*

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttorio nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot CIPPC n. 1831/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0407
Data stesura: 25/10/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 25/10/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DVA
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale dell'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del parere istruttorio conclusivo relativo alla modifica dell'AIA presentata dalla Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Ferrara - Procedimento ID 121/9926.

Si trasmette, per i seguiti di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0115

Data stesura: 21/10/2019



Autorizzazione Integrata Ambientale
PARERE Istruttorio Conclusivo

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
STABILIMENTO DI FERRARA

RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

“Riclassificazione come sottoprodotti di alcuni scarti di produzione”.

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Art. 29-nonies)

Decreto AIA: DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 (GU 16.10.2010 N. 243)

Avvio Procedimento: DVA.RU.U.0002231.30-01-2019 (CIPPC.RU.I.0000148.31-01-2019)

Istanza del Gestore: Istanza del 25/01/2019 (prot. DVA 0001783 del 28/01/2019)

| GRUPPO ISTRUTTORE | |
|---|-------------------------------|
| Commissione AIA-IPPC <i>Nomina GI/DVA.Registro Ufficiale.I.0017745 del 30/07/2018)</i> | Antonio Mantovani (Referente) |
| | Antonio Voza |
| | Antonio Fardelli |
| Regione Emilia Romagna | Matteo Balboni |
| Provincia Ferrara | Gabriella Dugoni |
| Comune Ferrara | Alessio Stabellini |



INDICE

| | |
|--|----|
| 1. DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. INTRODUZIONE..... | 4 |
| 2.1. Atti presupposti..... | 4 |
| 2.2. Atti normativi..... | 5 |
| 2.3. Attività istruttorie..... | 6 |
| 3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE | 7 |
| 4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE..... | 7 |
| 4.1. Premessa | 7 |
| 4.2. Caratteristiche della modifica | 7 |
| 4.2.1. Requisiti per la gestione come sottoprodotti | 9 |
| 4.2.2. Perdita della qualifica di sottoprodotto | 10 |
| 4.2.3. Certezza dell'utilizzo e requisiti di impiego e di qualità ambientale | 10 |
| 4.3. Gestione e deposito dei sottoprodotti polimerici | 11 |
| 4.4. Scheda C | 11 |
| 4.5. Capacità produttiva | 12 |
| 5. ESITI DEI CONTROLLI | 13 |
| 6. CARENZE E INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE..... | 14 |
| 7. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE..... | 15 |
| 8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | 16 |
| 9. TARIFFA ISTRUTTORIA..... | 16 |



1. DEFINIZIONI

| | |
|--|--|
| Autorità competente (AC) | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) |
| Autorità di controllo | L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ⁽¹⁾ , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna (ARPAER). |
| Autorizzazione integrata ambientale (AIA) | Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. |
| Commissione IPPC | La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D. Lgs. 152/06. |
| Gruppo Istruttore (GI) | Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta. |
| Documenti di riferimento delle BAT (BREF) | Documenti pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (BRef, da Best available techniques reference document) |
| Conclusioni sulle BAT (BATC) | Sezioni di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, pubblicate in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenenti la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. |
| Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) | <p>I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D. Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06.</p> <p>L'art. 29-<i>quater</i> (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6, D. Lgs. 152/06, stabilisce: <i>"Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere</i></p> |

¹ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo PIC si intende aggiornato alla data di redazione di questo parere.



| | |
|--|--|
| | <i>delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.”</i> |
| Uffici presso i quali sono depositati i documenti | I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del MATTM e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico. |
| Valori Limite di Emissione (VLE) | La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D. Lgs. 152/06 I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D. Lgs. 152/06. |

2. INTRODUZIONE

Il Gestore, con nota acquisita agli atti istruttori al prot. DVA.Registro Ufficiale.I.0001783 del 28/01/2019, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per **“la riclassificazione di alcuni scarti di produzione, non più come rifiuti ma come sottoprodotti, ispirandosi al concetto di economia circolare”**.

L'Autorità competente, con nota DVA.Registro Ufficiale.U.0002231 del 30/01/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Modifica dell'AIA ID 121/9926 per la definizione dei sottoprodotti polimerici giusta istanza del 25-01-2019 acquisita al prot. DVA.Registro Ufficiale.I.0001783 del 28/01/2019.

2.1. Atti presupposti

| | |
|-------|--|
| Vista | L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Basell Poliolefine s.r.l., sito nel comune di Ferrara con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2010-0000659 del 04-10-2010 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 243 del 16-10-2010. Autorizzazione rilasciata a impianto con dotazione di certificazione ISO 14001:2004. Durata prorogata a 12 anni, art. 29-octies, comma 9 (durata subordinata a comma 3, stesso articolo) del D. Lgs. 152/2006; |
| visto | il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC; |
| visto | il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/335/2017 relativo alla Costituzione, Organizzazione e Funzionamento della Commissione Istruttoria per l'AIA-IPPC; |
| vista | la nota acquisita agli atti istruttori al prot. DVA.Registro Ufficiale.I.0017745 del 30/07/2018, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Basell Poliolefine s.r.l., sito nel Comune di Ferrara (FE), al Gruppo Istruttore così costituito: - Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore |



| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Ing. Antonio Voza- Dott. Antonio Fardelli <p>Il Gruppo Istruttore integrato in sede istruttoria da i seguenti esperti individuati dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ferrara e dal Comune di Ferrara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Matteo Balboni- Dott.ssa. Gabriella Dugoni- Ing. Alessio Stabellini |
| preso atto | che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, i collaboratori di ISPRA: Dott. Chim. Luca Funari. |

2.2. Atti normativi

| | |
|-------|---|
| Visto | il D. Lgs. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) – come aggiornato alla data di redazione del seguente parere; |
| visto | l'articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D. Lgs. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto; |
| visto | l'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto; |
| visto | <p>l'articolo 6 comma 16 del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce che l'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies; |
| visto | l'articolo 29-sexies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> "; |
| visto | l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D. Lgs. 152/2006, per cui " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> "; |
| visto | l'articolo 29-sexies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale " <i>fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche</i> |



| | |
|-----------|---|
| | <i>dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i> |
| esaminati | <p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i Best Available Techniques Reference Documents (BRef):</p> <ul style="list-style-type: none">○ Production of Large Volume Organic Chemicals (LVOC) - 2017; BATC: [Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione],○ Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) - Febbraio 2016; BATC: [Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione],○ Production of Polymers (POL) - Agosto 2007. |

2.3. Attività istruttorie

| | |
|-------------|--|
| Esaminata | L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto DVA_DEC-2010-0000659 del 04-10-2010 allo stabilimento Basell Poliolefine s.r.l., sito nel Comune di Ferrara; |
| esaminata | l'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori con prot. DVA.RU.I.0001783 del 28/01/2019, per <i>“la riclassificazione di alcuni scarti di produzione non più come rifiuti, ma come sottoprodotti ispirandosi al concetto di economia circolare”;</i> |
| esaminata | la comunicazione di avvio del procedimento DVA.RU.U.0002231 del 30/01/2019; |
| considerate | le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti. |
| vista | la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC del 27/03/2019 (m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000585.02-04-2019) redatta dal Dott. Chim. Luca Funari, Ing. Roberto Borghesi, coordinatore; |
| visto | l'esito della valutazione preliminare della DVA (prot. DVA.RU.Int.000764.25-03-2019) sulla checklist del Gestore che conclude con la non necessità di avviare procedure di valutazione di impatto ambientale con riferimento alla nota prot. 14119/DVA del 25/05/2016 <i>“..In base ai dati e alle informazioni forniti dalla società Basell Poliolefine s.r.l. con la checklist allegata all'istanza di modifica dell'AIA (prot. 1783/DVA del 28/01/2019), non si rilevano potenziali impatti ambientali significativi e negativi connessi all'attuazione delle modifiche in progetto.”</i> |
| visto | l'esito della riunione del Gruppo Istruttore con il Gestore del 25/09/2019 (verbale Prot. CIPPC.RU.I.0001619.25-09-2019) - convocata con Prot. CIPPC/1501 del 4/09/2019 - per chiarimenti sulle Istruttorie ID 122/9920 – ID 121/9926 |
| vista | la Nota di trasmissione del Parere istruttorio, PIC, dalla segreteria al GI in data 04/10/2019, per la condivisione ed eventualmente la presentazione di osservazioni entro il 10.10.2019. |



3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

| | |
|---|---|
| Denominazione impianto | Basell Poliolefine s.r.l. – Stabilimento di Ferrara (FE) |
| Indirizzo sede operativa | Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE) |
| Sede Legale | Via Pontaccio, n. 10 – 20121 Milano (MI) |
| Gestore dell'impianto | Ing. Corrado Rotini Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE) |
| Rappresentante Legale | Ing. Corrado Rotini tel. 0532467705 – 0532468121 corrado.rotini@lyondellbasell.com Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE) |
| Referente IPPC | Ing. Massimo Cimarelli tel. 0532467705 - 0532467549 massimo.cimarelli@lyondellbasell.com Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE) |
| Tipo impianto | Impianto Chimico |
| Codice e attività IPPC | Codice IPPC: 4.1 – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base; Sottocodice IPPC 4.1 i) Gomme sintetiche (attività principale) |
| Impianto a rischio incidente rilevante | Si (stabilimento soggetto a notifica e presentazione del rapporto di sicurezza) |
| Certificazioni Ambientali | Certificazione ISO 14001:2015 Certificato No: 253474-2018-AE-GER-DAkKS Certificazione iniziale: 22.06.2006; Validità: 31.07.2018 – 26.06.2021 |

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

4.1. Premessa

Il Gestore, con la richiesta di modifica in oggetto, richiede il riconoscimento della sussistenza dei requisiti che permettono di classificare, nel rispetto dell'art. 179, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, alcuni scarti di produzione specificatamente identificati dal Gestore (residui polimerici originati dai processi di produzione) non più come rifiuti, ma come sottoprodotti, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. qq) del D. Lgs. 152/2006, il tutto ispirandosi al concetto di economia circolare facendo dei rifiuti una risorsa sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

4.2. Caratteristiche della modifica

Il Gestore rappresenta quanto segue.

Gli scarti di produzione di cui infra sono attualmente ancora gestiti come rifiuti speciali non pericolosi, CER 07.02.13.

Tali scarti polimerici, prodotti dagli impianti MPX e FXXIV, sono di seguito raggruppati in:

- 1) *Sottoprodotto polimerico* proveniente dalla raccolta di spanti (es. rottura sacchi, attività di logistica), in aree pavimentate di depositi coperti e altri locali chiusi;
- 2) *Sottoprodotto polimerico* derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento;
- 3) *Sottoprodotto polimerico* proveniente dai sistemi di filtrazione acque di processo;
- 4) *Sottoprodotto polimerico* proveniente dall'estrusore durante i cicli di messa a regime;
- 5) *Sottoprodotto polimerico* proveniente dallo svuotamento di apparecchiature per operazioni di contorno al normale ciclo produttivo o per operazioni di manutenzione.



▪ **1. Sottoprodotto polimerico proveniente dalla raccolta degli spanti**

Per *sottoprodotto polimerico proveniente dalla raccolta degli spanti* si intende il residuo di produzione di polimero derivante dalle operazioni di raccolta degli spanti (es. rottura sacchi, attività di logistica) nelle aree pavimentate di deposito coperto, confezionamento/immagazzinamento dei prodotti finiti e in altri locali chiusi dove possono avvenire perdite di prodotto finito.

Le suddette operazioni vengono effettuate impiegando motospazzatrici ed aspiratori industriali, nonché mediante strumenti manuali di raccolta.

Il polimero spanto viene raccolto giornalmente dagli addetti di reparto in big bags, octabin o box.

Tale genere di sottoprodotto può presentarsi in varie forme (sferica, granulare o fine), anche non asciutto e con piccole quantità di materiali di natura differente (es. polveri di cartone, legno, inerti).

▪ **2. Sottoprodotto polimerico derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento**

Per *sottoprodotto polimerico derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento* si intendono le polveri di polimero raccolte e captate dai sistemi di abbattimento presenti sugli impianti di produzione MPX e FXXIV, ove non reimmesse direttamente in processo a circuito chiuso. Rientrano in questa categoria anche i residui presenti nei sistemi di separazione (filtri a maniche e cicloni) e raccolta del polimero fine generato dal processo produttivo.

Il sottoprodotto derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento viene stoccato in big bags, octabin o box.

Il sottoprodotto può presentarsi sotto varie forme (sferica, granulare o fine), anche non asciutto e con piccole quantità di materiali di natura differente (es. polveri di cartone, legno, inerti).

▪ **3. Sottoprodotto polimerico proveniente dai sistemi di filtrazione acque di processo**

Nella categoria *sottoprodotto polimerico proveniente dai sistemi di filtrazione acque di processo* rientra il residuo di polimero proveniente dalla filtrazione dell'acqua dei circuiti "acqua di taglio estrusione" e "acqua di lavaggio sili": si tratta di polimero bagnato.

Il polimero bagnato raccolto dai sistemi di filtrazione viene stoccato in big bag, octabin o box. Il sottoprodotto di questa tipologia può presentarsi sotto varie forme (granulare o fine).

▪ **4. Sottoprodotto polimerico proveniente dall'estrusore durante i cicli di messa a regime**

Durante le operazioni di avvio e di fermata, l'estrusore ha dei cicli di messa a regime che comportano la produzione di residuo di polimero fuso che solidificandosi assume la forma dei contenitori nei quali viene raccolto. Il residuo di polimero (di forma variabile) prodotto durante l'avvio e la fermata dell'estrusore secondo quanto descritto viene raccolto in cassoni scarrabili o su aree pavimentate.

Il sottoprodotto di questa categoria ha le medesime caratteristiche dei prodotti finiti.

▪ **5. Sottoprodotto polimerico proveniente dallo svuotamento di apparecchiature per operazioni di contorno al normale ciclo produttivo o per operazioni di manutenzione**

In questa categoria rientra il sottoprodotto polimerico derivante dalle operazioni di svuotamento delle apparecchiature per:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- operazioni di contorno al normale ciclo produttivo.

Il sottoprodotto ha le medesime caratteristiche dei prodotti finiti e stoccati in big bag, octabin o box.

Il sottoprodotto di questa tipologia può presentarsi sotto varie forme (sferica, granulare o fine), anche non asciutto e con piccole quantità di materiali di natura differente (es. polveri di cartone, legno, inerti).



Per ogni gruppo di sottoprodotto il Gestore indica che una volta consegnati ai clienti, non sono sottoposti a trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, quali ad esempio lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione (operazioni rientranti nella normale pratica industriale nel settore delle lavorazioni delle materie plastiche).

4.2.1. Requisiti per la gestione come sottoprodotti

Il Gestore evidenzia che, ai sensi della normativa ritenuta applicabile, i residui polimerici, descritti nel precedente paragrafo, presentano tutte le caratteristiche ambientali per poter essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti ed essere gestiti come sottoprodotti.

Di seguito l'analisi proposta dal Gestore, in relazione alla prova della sussistenza di tutte le circostanze previste dal D.M. n. 264 del 13-10-2016.

Il Gestore indica, con riferimento al D.M. n. 264 del 13-10-2016, gli elementi per la verifica dei requisiti come formulati nella sua relazione tecnica (tabella pag. 11) e di seguito proposta in tabella:

| Rif. lettera dell'art. 4, comma 1 | Requisito | Verifica del requisito |
|-----------------------------------|--|---|
| a) | <i>La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.</i> | <p>Le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici, come dal parag. precedente sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sottoprodotto polimerico proveniente dalla raccolta di spanti (es. rottura sacchi, attività di logistica), in aree pavimentate di depositi coperti e altri locali chiusi;2. Sottoprodotto polimerico derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento;3. Sottoprodotto polimerico proveniente dai sistemi di filtrazione acque di processo;4. Sottoprodotto polimerico proveniente dall'estrusore durante i cicli di messa a regime;5. Sottoprodotto polimerico proveniente dallo svuotamento di apparecchiature per operazioni di contorno al normale ciclo produttivo o per operazioni di manutenzione. <p>La produzione delle 5 tipologie di sottoprodotti polimerici è parte integrante del processo di produzione del polimero (MPX e FXXIV), ma non costituisce l'oggetto primario della produzione stessa.</p> |
| b) | <i>È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.</i> | <p>L'utilizzo dei sottoprodotti polimerici come definiti nel punto a) è certo: infatti essi hanno un valore di mercato e sono venduti a società terze per l'utilizzo, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale.</p> <p>Dette società terze eseguono, sui sottoprodotti polimerici acquistati, operazioni di triturazione, lavaggio, essiccazione ed estrusione prima di immetterli sul mercato in varie forme (granulare, polvere) per la successiva produzione di beni di consumo.</p> <p>A tal fine Basell Poliolefine Italia sta valutando la possibilità di certificare i propri sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 "Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche".</p> |
| c) | <i>La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale</i> | <p>I cinque tipi di sottoprodotti polimerici, provenienti dagli impianti MPX e FXXIV, sono utilizzabili tal quali e senza trattamenti specifici salvo la normale pratica industriale. Infatti, prima dell'avvio alla produzione finale di beni di consumo, i sottoprodotti polimerici sono oggetto, da parte del cliente, di alcuni trattamenti, ricompresi nella normale pratica industriale (anche ai sensi della linea guida comunitaria), che consistono, <i>in limine</i>, nella triturazione, lavaggio ed essiccazione (eliminazione dell'umidità).</p> <p>Dette pratiche sono operazioni rientranti nella normale pratica industriale nel settore delle lavorazioni dei prodotti polimerici. La verifica di questa condizione è stata effettuata tenendo ben in considerazione la normativa applicabile, nonché le previsioni di cui alla <i>Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 EC</i> – Giugno 2012.</p> |



| Rif. lettera dell'art. 4, comma 1 | Requisito | Verifica del requisito |
|-----------------------------------|---|---|
| d) | <i>L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana</i> | <p>L'ulteriore utilizzo delle cinque tipologie di sottoprodotti polimerici è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porta a impatti complessivi la salute umana. Detti sottoprodotti sono, a tutti gli effetti, similari ai prodotti polimerici. Al fine di essere considerati negativi sull'ambiente o Sottoprodotti, si verifica siano conformi alle caratteristiche fisico - chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Forma</u>: solido (sia pur in forme diverse);- <u>Odore</u>: non determinato;- <u>Temperatura di fusione (intervallo)</u>: 120-170 °C;- <u>Temperatura di autoaccensione</u>: > 300 °C;- <u>Temperatura di decomposizione</u>: Non determinata;- <u>Densità</u>: < 1,00 g/cm³;- <u>Solubilità in/Miscibilità con Acqua</u>: insolubile;- <u>Impurezza</u>: < 20%. <p>Tutte le tipologie di sottoprodotti polimerici non hanno caratteristiche di pericolosità.</p> <p>A tal fine Basell Poliolefine Italia sta valutando la possibilità di certificare le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 "Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche". Infine si precisa che il polimero è tra le sostanze esentate alla registrazione prevista dall'art. 2, comma 9 del Regolamento n. 1907/2006 (Regolamento REACh).</p> |

4.2.2. Perdita della qualifica di sottoprodotto

Il Gestore rappresenta che qualora si verifichi il venir meno di una qualunque delle condizioni di cui alla normativa applicabile, e quindi che il materiale in questione non possa più essere venduto come tale, esso verrà gestito come rifiuto e conseguentemente secondo i dettami della Parte IV del D. Lgs. 152/2006. A titolo di mero esempio, inter alia, le condizioni (riportate dal Gestore) per le quali si perde la qualifica di sottoprodotto sono:

- contaminazione da sostanze e/o preparati pericolosi;
- non accettazione del sottoprodotto da parte del cliente finale;
- mancato rispetto delle caratteristiche chimico fisiche;
- precedente classificazione del residuo come rifiuto.

4.2.3. Certezza dell'utilizzo e requisiti di impiego e di qualità ambientale

Il Gestore, prima della spedizione dei sottoprodotti polimerici, intende predisporre, come previsto dal D.M. 264/2016, la seguente documentazione:

- Scheda tecnica: Contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti polimerici dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti polimerici, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. La scheda tecnica ai sensi del comma 5 art. 5 del DM 264/2016 la scheda tecnica è numerata, vidimata e gestita con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. La scheda tecnica sarà conservata per almeno 3 anni.
- Dichiarazione di conformità: In caso di cessione del sottoprodotto polimerico (quindi in tutti i casi ipotizzati), la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 del D.M. 264/2016 e sarà conservata per almeno 3 anni.



Il Gestore, a conclusione dell'iter di questa procedura di aggiornamento di AIA, si iscriverà nell'apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti ex come previsto dal comma 3 dell'art. 4, D.M. 264/2016.

4.3. Gestione e deposito dei sottoprodotti polimerici

Il Gestore, inoltre, rappresenta quanto segue:

I sottoprodotti polimerici verranno depositati nelle aree:

- n. 1 "Parco containers e palette";
- n. 2 "Piazzale estrusione MPX";
- n. 3 "Piazzale finitura FXXIV";
- n. 4 "DMS100";
- n. 5 "Magazzino confezionamento MPX";
- n. 6 "Magazzino confezionamento FXXIV";
- n. 18 "Cassone sottoprodotti polimerici in blocchi".

L'installazione manterrà in deposito i sottoprodotti polimerici nel rispetto degli Standard Tecnici, in modo da evitare spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali.

Qualora si verificassero situazioni di fuoriuscita dei sottoprodotti polimerici all'aperto, il personale dello stabilimento provvederà all'immediata rimozione del materiale e alla pulizia dell'area.

Per i materiali in deposito saranno attuate tutte le misure necessarie per il contenimento di eventuali spandimenti in conformità alla normativa applicabile ed in particolare, all'art 8 del D.M. 264/2016.

Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto verranno garantite:

- la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a utilizzi diversi;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicare il successivo impiego;
- la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica.

Verranno effettuate ispezioni visive finalizzate a controllare la corretta gestione del materiale in tutte le sue fasi, specificatamente il buono stato di depositi e contenitori e l'assenza di eventuali dispersioni nell'ambiente.

4.4. Scheda C

Il Gestore ha presentato la scheda C.13, che aggiorna la scheda B.13 "Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi" (rinominata C.13, come da linee guida) con l'inserimento degli intesi sottoprodotti polimerici:

| C.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------|------------------------|
| N° area | Nome identificativo area | Capacità di stoccaggio | Superficie | Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.) | Materiale stoccato | Capacità | Modalità di stoccaggio |
| 1 | Parco containers e palette | 34.000 t | 40.365 m ² | Pavimentata | Prodotto finito | 17.000 t | Container |
| | | | | Pavimentata | Prodotto finito Sottoprodotti | 17.000 t | Sacchi cassone |
| 2 | Piazzale estrusione MPX | 1.200 t | 1.215 m ² | Pavimentata | Prodotto finito Sottoprodotti | 1.200 t | Big Bag sacchi cassone |
| 3 | Piazzale prodotti finiti FXXIV (*) | 6.000 t | 5.740 m ² | Pavimentata coperta | Prodotto finito Sottoprodotti | 6.000 t | Big Bag sacchi |



| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------------|---|--|----------------------|------------------------|
| 4 | DMS100 | 15.000 t | 18.000 m ² | Pavimentata coperta | Materie prime Prodotto finito Sottoprodotti | 15.000 t | Big Bag Octabin sacchi |
| 5 | Magazzino confezionamento MPX | 1.000 t | 1.500 m ² | Pavimentata coperta | Prodotto finito Sottoprodotti | 1.000 t | Big Bag Octabin sacchi |
| 6 | Magazzino confezionamento FXXIV | 1.500 t | 1.950 m ² | Pavimentata coperta | Prodotto finito Sottoprodotti | 1.500 t | Big Bag Octabin sacchi |
| 7 | Magazzino materie prime | 600 t | 2.640 m ² | Pavimentata coperta | Materie prime | 600 t | Big Bag, sacchi, |
| 8 | Parco serbatoi GPL | 9.500 m ³ | 13.640 m ² | --- | Propilene | 3.300 m ³ | Serbatoi tumulati |
| | | | | --- | Propilene | 2.000 m ³ | |
| | | | | --- | Butene | 2.000 m ³ | |
| | | | | --- | Propano idrogenato | 500 m ³ | |
| | | | | --- | | 500 m ³ | |
| | | | | --- | Propano | 500 m ³ | |
| | | | | --- | Butilene | 500 m ³ | |
| | | | | | Pavimentata | Esene | 100 m ³ |
| | Pavimentata | Metilpentene | 100 m ³ | | | | |
| 9 | Magazzino materie prime FXXIV | 142 t | 1.440 m ² | Pavimentata coperta | Additivi | 142 t | Sacchi big bag |
| 10 | Magazzino materie prime MPX | 65 t | 400 m ² | Pavimentata coperta | Additivi | 65 t | Sacchi big bag |
| 11 | Piazzale stoccaggio TEAL | 11 t | 120 m ² | Pavimentata | Trietil Alluminio | 11 t | Cisternette |
| 12 | Piazzale stoccaggio oli FXXIV | 80 t | 350 m ² | Pavimentata con bacino di contenimento | Olio di processo | 80 t | Fusti |
| 13 | Serbatoio olio di processo MPX | 14 t | 12 m ² | Pavimentata con bacino di contenimento | Olio di vasellina | 14 t | Serbatoio |
| 14 | Serbatoio olio di processo FXXIV | 80 t | 4 m ² | Pavimentata con bacino di contenimento | Olio di vasellina | 80 t | Serbatoio |
| 15 | Zona additivazione torri | 17 m ³ | -- | Pavimentata con bacino di contenimento | Ipclorito di sodio (additivo acqua di torre) | 8 m ³ | Serbatoio |
| | | | | | Acido solforico (additivo acqua di torre) | 8 m ³ | Serbatoio |
| | | | | | Additivo acqua di torre | 1 m ³ | Portafeed |
| 16 | Zona oli MPX | 6 m ³ | 40 m ² | Pavimentata | Additivo acqua di torre | 1 m ³ | Portafeed |
| 17 | Zona caldaie recupero termico off-gas | 2.240 kg | -- | Contenitori metallici, chiusi con sportello e dotati di vasca di contenimento | Nalco 72215 Nalco 72310 Nalco Eliminox | 2,2 m ³ | Fustini |
| 18 | Cassone sottoprodotti polimerici in blocchi | 10 t | 12 m ² | Pavimentata | Sottoprodotti polimerici | 10 t | Cassone |

(*) ex "Magazzino finitura FXXIV" (cfr DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 – PIC, paragrafo 4.4 tabella riferita "alle aree di stoccaggio di materie prime prodotti ed intermedi").

Nell'Allegato II il Gestore ha inoltre riportato la planimetria aggiornata dove sono identificate le aree di stoccaggio e di deposito.

4.5. Capacità produttiva

Il Gestore dichiara che la proposta di modifica non comporta, e ha dichiarato che non è prevista, la costruzione di nuove opere o impianti e non comporta alcuna variazione alla capacità produttiva degli impianti esistenti MPX e FXXIV di Basell Ferrara.

Egli formula la proposta che segue di aggiornamento delle informazioni riportate nel PIC (§ 4.2 "Descrizione dell'impianto") e nel PMC (§ 1.1 "Generalità dello stabilimento") di cui all'AIA rilasciata con prot. DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010:



| Prodotto | Impianto | Capacità produttiva (t/anno) |
|---|--------------|------------------------------|
| Resine polipropileniche di tipo omopolimerico o copolimerico con etilene e/o butene | MPX FXXIV | 324.120 |
| Sottoprodotti polimerici ⁽⁴⁾ | | |
| Propano | | (1) |
| Propilene ⁽²⁾ | | (1) |
| Off gas ⁽³⁾ | | (3) |

(1) Sottoprodotti ceduto a terzi non correlabile alla capacità di produzione del polimero

(2) Quota venduta all'esterno, esclusa quantità auto consumata

(3) Gas conferito alle caldaie interne per la produzione di vapore

(4) Sottoprodotti ceduti a terzi.

5. ESITI DEI CONTROLLI

Anno 2015

Il Gestore ha trasmesso il report annuale e la dichiarazione di conformità con il rispetto delle prescrizioni e condizioni d'esercizio dell'installazione.

Nel corso dell'anno non sono stati prodotti accertamenti di violazioni, o notificati verbali di sanzioni amministrative.

Anno 2016

Il Gestore ha trasmesso il report annuale e la dichiarazione di conformità con il rispetto delle prescrizioni e condizioni d'esercizio dell'installazione.

Nel corso dell'anno non sono stati prodotti accertamenti di violazioni, o notificati verbali di sanzioni amministrative. La visita in loco il GI ha richiesto al gestore di dare evidenza dell'adempimento alle condizioni indicate nel rapporto ispettivo per la gestione del programma LDAR. Il Gestore ha fornito riscontro con nota del 15/09/2016.

Anno 2017

Il Gestore ha trasmesso il report annuale e la dichiarazione di conformità con il rispetto delle prescrizioni e condizioni d'esercizio dell'installazione.

Nel corso dell'anno non sono stati prodotti accertamenti di violazioni, o notificati verbali di sanzioni amministrative.



6. CARENZE E INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE

6.1. Carenze e integrazioni richieste

In sede di esame della documentazione, il Gruppo Istruttore per il procedimento dell'installazione di Ferrara (ID 121/9926) ha rilevato diverse carenze, anche ribadite e ulteriormente evidenziate ai Gestori durante la riunione dei GG.II. - Gestori in data 25/09/2019, ed ha pertanto ritenuto necessario procedere ad un approfondimento e convocare una riunione con il Gestore.

Nella Nota di convocazione della riunione di coordinamento GI-Gestori, vengono chiesti gli approfondimenti riportati sotto:

“ - Stato di avanzamento delle istruttorie in corso

- Discussione dei documenti integrativi da presentare in sede di riunione:

1. Stoccaggio, movimentazione e caratteristiche dei sottoprodotti.

Non ne è specificato il tipo di cassone o altri tipi di contenitori; non vengono identificate le aree di deposito/stoccaggio rifiuti con le varie tipologie. Trattandosi di tipologie diverse di residui polimerici, che il gestore intende gestire come sottoprodotti, dovranno essere previsti contenitori per le specifiche tipologie di cui all'istanza. Le varie tipologie dovranno essere univocamente identificate come indicato nell'istanza e con una specifica sigla. Considerando che detti sottoprodotti polimerici hanno un valore di mercato e saranno venduti a società terze per l'utilizzo in successivi cicli produttivi secondo le normali pratiche industriali esclusivamente presso terzi si ritiene debbano avere codifiche commerciali (camera di commercio) e debbano rispettare specifiche caratteristiche.

2. Tipologia di impiego.

Alcuni sottoprodotti, considerata l'origine come illustrato dallo stesso gestore, potranno risultare contaminati in quanto già dispersi negli ambienti di lavoro, oppure già lavorati in specifici macchinari di stampaggio potrebbero essere contaminati da prodotti distaccanti, oli, etc.; si ritiene quindi non possano essere utilizzati per impieghi alimentari e simili. Si chiede pertanto che il gestore chiarisca questo aspetto e conseguentemente come questo sarà evidenziato nella documentazione che il Gestore consegnerà a terzi.

3. Riferimento alla normativa di settore.

Basell Poliolefine Italia nell'istanza evidenzia che sta valutando la possibilità di certificare le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 “Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche”. Si chiede di motivare le ragioni per cui non sono state richiamate le norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), europei (CEN) o nazionali (UNI per l'Italia), quali:

- UNI EN ISO 1043-1:2002 “Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali”: riporta abbreviazioni e simboli per le materie plastiche.

- UNI EN ISO 11469-2001 “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura dei prodotti di materie plastiche”: riporta abbreviazioni che facilitano il riconoscimento del recupero dei rifiuti in materiale plastico.

- UNI EN 13428:2005 “UNI EN 13428:2005. Quest'ultima di particolare interesse ambientale nel determinare la presenza e la minimizzazione delle sostanze o preparazioni pericolose per l'ambiente (simbolo N<0,1%) e metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, CrVI) eventualmente presenti e sostanze che, qualora si diffondano nell'ambiente possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo).

4. Integrare la proposta delle schede tecniche per i sottoprodotti riportando le verifiche fisiche, chimiche, tossicologiche, etc. da condurre e la frequenza delle stesse al fine di garantire che essi non porteranno a impatti complessivi negativi per l'ambiente o la salute umana.”



6.2. *Esito della Riunione GI-Gestore*

Cfr. Verbale della riunione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con i Gestori degli Impianti BASELL di Brindisi e di Ferrara del 25/09/2019 (Prot. CIPPC.RU.I.0001619.25-09-2019) - convocata con Prot. CIPPC/1501 del 4/09/2019 - per chiarimenti sulle Istruttorie ID 122/9920 (BR) – ID 121/9926 (FE).

Viene illustrato ai Gestori l'orientamento normativo sul procedimento:

“Con specifico riferimento ai succitati procedimenti istruttori, si evidenzia che il ricorso alla normativa sui sottoprodotti rientra nella esclusiva facoltà e responsabilità del Gestore a cui è fatto obbligo di osservarla e farla osservare, restando inteso che tale facoltà non presuppone un'espressa forma di autorizzazione nell'AIA.”

Viene peraltro espresso dai componenti della Commissione AIA un apprezzamento nei confronti dei Gestori BASELL per la scelta di attuare la gerarchia di cui all'art. 179, del D. Lgs. 152/06 che pone al primo posto la prevenzione del rifiuto – politica nella quale rientra la valorizzazione del sottoprodotto.

Come da ordine del giorno, quindi, la discussione viene focalizzata sullo stato di avanzamento dell'attività istruttoria in corso e sui documenti integrativi richiesti con la nota di convocazione.

Il Gestore illustra i documenti con le integrazioni richieste sopra riportate, allegati al verbale della riunione; viene precisato, inoltre, che non sono richieste variazioni della capacità produttiva attualmente autorizzata.

Il Gruppo Istruttore, nel prendere atto dei documenti allegati, dell'illustrazione degli stessi e dei chiarimenti forniti in sede di riunione, ritiene però di considerare l'istanza come una Comunicazione, ad integrazione della descrizione delle attività proposte nella documentazione allegata all'istanza, rimanendo l'identificazione e la gestione del sottoprodotto sotto l'esclusiva e completa responsabilità del Gestore.

Il Gestore concorda con la posizione argomentata dal GI.

Allegati Integrativi: Il Gestore consegna documentazione integrativa, che viene allegata al verbale come: ALL. Relazione integrativa 121_9926; negli allegati viene risposto puntualmente alle richieste del G.I., come da lettera di convocazione.

7. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Il GI, richiamando l'attenzione del Gestore BASELL al puntuale rispetto della normativa sui sottoprodotti, anche con riferimento alla documentazione di supporto alla gestione del rispettivo sottoprodotto, esprime la propria considerazione per l'iniziativa del Gestore tesa alla valorizzazione dei sottoprodotti, e richiama a tal proposito:

- l'Allegato XI alla Parte Seconda del Decreto Legislativo N. 152/2006 “*Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione*”, richiama esplicitamente la necessità di tenere presente il seguente punto 3:

“3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.”

- il Punto 6 del Capitolo “13.2 Bat for the Production of Polyolefins”, pagg. 258 e segg. del Brief Production of Polymers (ed. 2007), con lo scopo di contenere la produzione di rifiuti polimerici e non, fissa dei range BAT anche per la produzione specifica di rifiuti in kg/tn di prodotto, in particolare per le tipologie rifiuti inerti e rifiuti pericolosi.



Detti range sono stati indicati per la produzione di: LDPE, HDPE, LLDPE e per copolimeri di LDPE; non sono precisati invece i valori per PP e altri copolimeri di interesse per l'impianto in esame:

"6. Taking into account the BAT in Section 13.1 and 13.2, the following emission and consumption levels are associated with BAT for the production of polyolefines:

-
- *Inert waste (to landfill) in kilograms per tonne of product (kg/t)*
 - *Hazardous waste (to treatment or incineration) in kilograms per tonne of product (kg/t)"*

In conclusione, il Gruppo Istruttore:

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/06;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- vista la normativa nazionale sui sottoprodotti di cui all'art. 183, comma 1, lett. qq) del D. Lgs.152/2006;
- visti i contenuti dei capitoli 4 e 6 del presente Parere Istruttorio Conclusivo,

RITIENE:

di prendere atto di quanto comunicato dal Gestore rappresentando che il ricorso alla normativa sui sottoprodotti rientra nella esclusiva facoltà e responsabilità del Gestore a cui è fatto obbligo di osservarla e farla osservare, restando inteso che tale facoltà non presuppone un'espressa forma di autorizzazione nell'AIA.

CHIEDE AL GESTORE CHE:

1. le aree destinate al deposito e movimentazione di sottoprodotti siano idoneamente contrassegnate e distinte dalle aree destinate alle materie prime/ausiliarie e ai rifiuti, e con caratteristiche di protezione idonee, comunque non inferiori a quelle delle materie prime prodotte dall'installazione;
2. sia trasmesso all'AC e all'Autorità di Controllo il *lay-out* con dettagliata indicazione delle aree distinte di cui al punto 1 che precede;
3. sia trasmessa all'AC e all'Autorità di Controllo ogni variazione successiva che il Gestore intenderà apportare al *lay-out* (di cui al punto 2).

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC sarà aggiornato da ISPRA perché vengano inserite nel Report annuale:

- suddivise per tipologie, le quantità di sottoprodotti prodotte e cedute nell'anno precedente nonché i rispettivi cessionari degli stessi,
- le produzioni specifiche delle varie tipologie di sottoprodotti e rifiuti (esprese in kg/t).

9. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 4.050,00 euro, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017, che si ritiene congrua.